

1. *Premessa*

Per tradizione il corso si chiama *Istituzioni di diritto privato* evocando le opere di giuristi romani destinate ad avviare agli studi giuridici, le *Institutiones*. Il testo più noto è quello di Gaio, in ampia parte ripreso nelle *Institutiones* giustinianee. Il termine 'istituzioni' allude ai primi rudimenti e ad uno studio sistematico della materia a livello generale. *Istituzioni*

Un carattere del diritto privato è di creare il corredo terminologico del giurista. Esso è il diritto più antico, quello più classico, da cui si sono formate le linee del diritto contemporaneo; fornisce termini, nozioni, definizioni, concetti, categorie che si trovano in tutti i sistemi giuridici e nelle altre branche del diritto.

La base concettuale è tradizionalmente attinta dal diritto privato. Esso ha un'attitudine universale perché assolve ai bisogni della persona: potremmo dire che è il "cibo" della società.

Il diritto non è una scienza dell'essere, ma del dover essere: è una scienza assiologica. Esso, a differenza di molte scienze naturali, si esprime attraverso parole proprie del linguaggio corrente. Ciò, per un verso, è una facilitazione perché lo rende rapidamente intellegibile; per altro verso, una ragione di difficoltà perché le medesime parole, nel linguaggio giuridico, possono avere un significato diverso da quello che assumono nel linguaggio corrente [ad es. la parola *ripetere*, che nel linguaggio comune ha il significato di fare nuovamente, nel lessico giuridico ha il significato latino di recuperare; la parola *tradizione*, che nel linguaggio corrente ha il senso della trasmissione di un uso, nel significato giuridico si riferisce alla consegna della cosa, dal latino *tradere*].

La realtà giuridica è fatta di parole perché esprime i fatti e li qualifica nella dimensione giuridica: il linguaggio, dunque, non può essere approssimativo.

2. Il diritto privato e le categorie

Le categorie sono criteri di organizzazione del pensiero, di classificazione dei fenomeni; quelle giuridiche rappresentano l'emersione della realtà nella dimensione giuridica.

L'esigenza di un'unica visione del sistema giuridico, la ricerca di un'elaborazione delle categorie ordinanti del diritto privato in una dimensione globale è tanto più avvertita oggi in quanto la globalizzazione dell'esperienza giuridica induce a dover concepire tutti i fenomeni giuridici in una prospettiva totalizzante.

Vocazione alla
globalità del
diritto privato

Al di là delle singole esperienze giuridiche – ogni Stato ha il suo sistema giuridico – vi sono fenomeni sostanzialmente uguali dappertutto, seppure nelle diversità derivanti dai profili etnologici ed antropologici.

Il diritto privato ha un'attitudine alla globalità, e le categorie ordinanti si sono diffuse partendo dall'esperienza del diritto romano.

3. Dal diritto romano al giuspositivismo

Come il pensiero filosofico nasce nell'antica Grecia, l'elaborazione del diritto nasce a Roma.

Il diritto romano è l'origine dei sistemi giuridici contemporanei.

Questo non vuol dire che il diritto romano sia ancora in vigore (salvo dove lo è espressamente, come, sia pure in parte, nella Repubblica di San Marino e in Scozia). Esso si studia solo come materia storica, ma i concetti giuridici con i quali dialoghiamo vi trovano le loro radici. Viene tuttora studiato con interesse in Estremo Oriente, in Sudamerica ed anche nei Paesi di *Common law*.

Questa è la tradizione su cui si fondano le categorie concettuali che nascono dalla organizzazione dei rapporti patrimoniali tra privati.

Diritto e Stato

Oggi vediamo il diritto in una prospettiva positivista. Nella concezione positivista, il diritto è espressione della sovranità di uno Stato. Questa è una caratteristica dell'era moderna; nell'antichità il diritto privato, anche quando era collegato ad uno Stato, non si manifestava attraverso le fonti formali, cioè le leggi, con cui si manifesta oggi.

Il diritto nasceva dalla società, era esperienza giuridica, ma non c'erano leggi né codici. In passato il diritto privato non derivava da una fonte esterna, ma nasceva dall'opera dei giudici e dei giuristi, i quali, praticandolo, lo creavano.

Leggi formali

La trasposizione del diritto in leggi ha, sì, origine risalente all'epoca romana, ma in quell'esperienza si trattava essenzialmente

di leggi che ordinavano i rapporti pubblicistici, riguardanti l'organizzazione dello Stato.

Il diritto privato romano non era costruito attraverso categorie concettuali come soggetto, beni, proprietà, autonomia privata, illecito, responsabilità. Nasceva dall'analisi di questioni derivanti da casi concreti. Impiegava in gran parte criteri di analisi che ritroviamo nella filosofia (si poneva la *quaestio* e, attraverso le *disputationes*, si arrivava ai *responsa*).

Il diritto privato romano era rappresentato dai *responsa* dei giuriconsulti, raccolti nel Digesto (detto anche "Pandette"), testi che nei secoli sono stati oggetto di numerose interpolazioni, tant'è che gli storiografi e gli analisti hanno cercato di stabilire quanto fosse di origine romana e quanto, invece, frutto di interpolazione medievale, dei glossatori e dei commentatori.

Digesto

Dalla sedimentazione di questa esperienza sono nate le legislazioni civili moderne, che, nella loro più solenne manifestazione, sono state affidate ai codici civili.

Fino alla fine del Settecento non c'erano codici; esisteva il diritto romano comune (cioè elaborato dalla tradizione medievale), che si applicava in tutta Europa: il diritto comune, lo *ius commune*, a cui si affiancavano gli *statuta*, cioè le leggi speciali di determinati Paesi, di determinati Comuni, che creavano altrettanti diritti singolari, cioè deroghe al diritto comune.

Soprattutto dopo la rivoluzione francese e con l'avvento dello Stato moderno, il diritto privato è diventato essenzialmente appannaggio della legislazione statale: si è voluta creare una legislazione statale che regolamentasse i rapporti di diritto privato.

I codici sono la più sontuosa espressione del giuspositivismo, e cioè dell'idea che il diritto promani dallo Stato.

4. Le codificazioni e l'età postcodicistica

Con i codici ha inizio il diritto privato contemporaneo: il codice civile francese del 1804, il codice civile austriaco del 1811, il codice civile italiano del 1865, il codice di commercio italiano del 1882, il codice civile tedesco del 1900, il nostro codice civile del 1942, e tanti altri codici.

L'apogeo dell'era dei codici probabilmente può datarsi intorno alla prima metà del secolo passato: il codice era l'utensile entro il quale trovare tutte le norme.

A volte i codici sono venerati: si pensi al codice francese rimasto un'icona appartenente alla tradizione, pur essendo rielaborato in tante parti, così come il codice tedesco.

Codice civile

Il nostro codice del '42 è un'opera di buon livello tecnico, che ha racchiuso in un unico volume, in un unico corpo di norme, sia il diritto civile sia il diritto commerciale (che è una branca del diritto civile), in ampia parte fondendo i due sistemi.

Dopo il 1942 si sono succeduti molti avvenimenti di rilievo.

Costituzione Innanzitutto, nel 1948 è entrata in vigore la Costituzione che è il complesso di norme di rango più elevato, quelle che fondano la legittimità – detta, appunto, costituzionale – delle norme poste da leggi ordinarie.

I principi costituzionali sono tali da impregnare anche i rapporti di diritto privato e da prevalere sulle norme del codice civile quando regolano questi rapporti.

Norme programmatiche e norme precettive Si afferma che le norme della Costituzione si distinguono in programmatiche e precettive. Le norme programmatiche si rivolgono al legislatore [con questo termine si indica il Parlamento] – cioè indicano un fine che il Parlamento deve perseguire adottando norme ordinarie –; quelle precettive sono immediatamente vincolanti: ad es., quelle che affermano la dignità della persona, la solidarietà, la sussidiarietà e il pluralismo (art. 2), il principio di uguaglianza (art. 3), la tutela della salute (art. 32), il riconoscimento della famiglia (art. 29), i diritti e i doveri dei genitori verso i figli (art. 30), quelle che stabiliscono che la retribuzione del lavoratore deve assicurare a lui ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36).

Ma la distinzione è relativa, perché tutte le norme sono concepite per essere applicate. Anche quelle il cui tenore appare rivolto al legislatore costituiscono un parametro interpretativo delle norme ordinarie: alle quali va, quindi, attribuito un senso coerente a tutte le regole costituzionali.

L'incompatibilità di alcune disposizioni del codice civile col dettato costituzionale ha determinato l'esigenza di modificare la disciplina codicistica.

Famiglia Un esempio eclatante è nella storia della famiglia. Prima della riforma del 1975 (con la l. 29.5.1975 n. 151) la famiglia era patriarcale, il marito era il «capo» della famiglia. Ciò non era coerente con la uguaglianza morale e giuridica dei coniugi stabilita dalla Costituzione (art. 29): donde la necessità di modificare le norme del codice civile per adattare al dettato costituzionale. Prima della riforma del 1975 si era posta la questione di costituzionalità di molte altre norme codicistiche non coerenti con la Carta fondamentale: e, mano a mano, le norme ordinarie sono cadute sollecitando un integrale ripensamento della materia.

Unione Europea Altre significative novità nel sistema delle fonti vengono dalla nascita della Comunità Economica Europea, fondata nella seconda

metà degli anni '50, ora Unione Europea, con la conseguente emanazione di norme privatistiche di matrice europea.

Molte nuove norme di legge sono state dettate per regolamentare in maniera più analitica determinati rapporti: materie, prima regolate solo dal codice civile o che non vi erano contemplate, ora sono disciplinate in leggi autonome (le cosiddette leggi speciali o complementari): per esempio, la legge sullo scioglimento del matrimonio (l. 1.12.1970 n. 898), successivamente novellata [la novellazione significa la modifica delle disposizioni di una legge: essa avviene ad opera di una legge successiva]; le leggi in materia di diritto del lavoro, come il c.d. Statuto dei lavoratori (l. 20.5.1970 n. 300), che contiene una disciplina centrale del rapporto di lavoro subordinato, ampiamente novellata anche di recente; la disciplina delle locazioni di immobili urbani a partire dalla l. 27.7.1978 n. 392; la disciplina dei contratti agrari, regolata da tante leggi speciali fino alla l. 3.5.1982 n. 203; quella delle attività bancarie, regolata dal d.lgs. 1.9.1993 n. 385 (c.d. testo unico bancario – TUB – ampiamente novellato), e delle attività finanziarie, regolata dal d.lgs. 24.2.1998 n. 58 (c.d. testo unico finanziario – TUF –, anch'esso ampiamente novellato).

Leggi speciali

Novellazione

La proliferazione delle leggi speciali in qualche misura ha scalfito la centralità del codice civile nella disciplina dei rapporti di diritto privato.

5. Il diritto privato e gli altri diritti

Il diritto privato è diritto oggettivo [con ciò si intende l'insieme delle norme che costituiscono un ordinamento giuridico]. Come si colloca il diritto privato nella esperienza giuridica rispetto alle altre materie studiate all'università? Occorre distinguere il rapporto con le discipline privatistiche e con le altre materie (diritto pubblico, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, diritto tributario e così via).

Il diritto privato regola i rapporti tra privati. Essi sono rapporti anzitutto sociali, regolati perché hanno rilevanza per la collettività. Spesso occorre stabilire quando un rapporto meramente sociale superi la soglia della giuridicità, cioè divenga giuridicamente rilevante: è questo, ad es., il problema delle convivenze non matrimoniali e degli accordi che non rivelano l'attitudine a porsi come contratti (su cui *infra*, §§ 90, 160).

Rapporti sociali

Convivenze

Il diritto privato può essere anche definito come il diritto "comune", cioè quello generale, destinato ad operare per tutti in

Diritto comune

*Prerogative,
immunità
e privilegi*

mancanza di specifiche regole, le quali istituiscono prerogative, immunità, privilegi: termini, questi ultimi, con cui si designano appunto le deroghe al diritto comune.

Alcune materie, studiate autonomamente per la loro specificità, ricadono appieno nell'ambito del diritto privato: ad es. il diritto commerciale e le sue articolazioni (il diritto industriale, il diritto bancario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto fallimentare, che ha un segmento sostanziale ed un segmento processuale), il diritto della navigazione, il diritto agrario. Il diritto del lavoro ha un cuore privatistico – dato dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato e dal diritto sindacale, che, nell'esperienza italiana, è diritto privato –, e un segmento pubblicistico, costituito dal diritto previdenziale.

Diritto civile

Col termine diritto civile si allude, invece, soltanto ad un corso universitario distinto dalle istituzioni di diritto privato per il modo in cui la materia è affrontata: nelle "istituzioni" essa è trattata nella sua generalità; nei corsi di diritto civile si studiano temi monografici [cioè singoli argomenti] con più intenso approfondimento. Il corso di diritto civile serve, dunque, ad affinare e sviluppare il metodo che il corso istituzionale ha fornito.

*Diritto privato
e diritto
pubblico*

Come si colloca il diritto privato rispetto al diritto pubblico? Anzitutto occorre sfuggire l'errore di credere che le materie in cui è sezionato lo studio del diritto rappresentino settori indipendenti ed autonomi. Esse sono frammenti di una esperienza unitaria, utili per agevolare la comprensione, ma che non impongono una rigida demarcazione di confini. In estrema sintesi: non è la sede in cui una norma è posta a limitarne la portata; le regole dei rapporti privatistici sono conformate anche da norme pubblicistiche, prime fra tutte quelle penali.

*Autorità
amministrative
indipendenti*

Anche disposizioni contenute in leggi di matrice pubblicistica – pensiamo, fra tutte, a quelle che istituiscono e regolamentano le autorità amministrative indipendenti (su cui v. *infra*, § 7) – hanno sempre più di frequente ricadute nella disciplina delle relazioni tra privati. A prescindere dalla constatazione che l'attuazione coattiva dei diritti si realizza tramite il processo, anche le disposizioni processuali possono avere un'efficienza sostanziale (cfr., ad es., l'art. 659 c.p.c.), così come sono contenute nel codice civile le disposizioni in tema di prove (art. 2697 e segg.) che hanno un'efficienza processuale.

La demarcazione tra diritto pubblico e diritto privato è sempre più affievolita. Non possiamo dire che le finalità perseguite caratterizzino la materia: anche le regole di diritto privato perseguono fini di interesse generale. Né rileva la natura del soggetto che opera, perché lo Stato così come gli enti pubblici, territoriali e

non, possono partecipare a rapporti di diritto privato e restare assoggettati alla relativa disciplina (cfr. *infra*, § 189).

Talvolta, però, la natura pubblica del soggetto, che ne impronta le finalità, può provocare una esenzione dal diritto “comune”, cioè dal diritto privato che opera per tutti, configurando prerogative, immunità o privilegi, cioè discipline speciali che – in linea generale (si pensi all’immunità dei parlamentari, art. 68 Cost.; a quelle diplomatiche) – si giustificano in funzione della natura e delle finalità dei soggetti.

*Prerogative,
immunità,
privilegi*

In molti casi – e il fenomeno ha sempre maggiore frequenza – lo Stato ricorre a modelli privatistici adattati con prerogative pubblicistiche per realizzare i suoi fini (pensiamo alle società a capitale pubblico, cioè interamente o prevalentemente partecipate dallo Stato o da enti pubblici).

Un ente pubblico è un soggetto di diritto che si caratterizza per il suo essere pubblico, cioè espressione dello Stato o di un ente pubblico territoriale, e per la finalità pubblica che lo impronta. Esso viene costituito con una legge dello Stato che ne dispone direttamente la creazione, o sulla base di una legge dello Stato che ne autorizza la costituzione mediante un provvedimento amministrativo che effettivamente lo crea.

Un ente pubblico, nel momento in cui, ad esempio, deve eseguire lavori per ristrutturare un edificio, deve impiegare determinati strumenti giuridici, determinati contratti. Esso opera come privato o come soggetto che ha prerogative, ovvero privilegi, che comportano esenzioni dal diritto comune?

La regola è che il diritto comune vale per tutti, soggetti pubblici e soggetti privati, salvo che ci siano eccezioni fondate su specifiche esigenze, le quali sono giuridicamente giustificate purché non menomino il principio di eguaglianza, che è la base di tutti i rapporti.

In questo senso il diritto privato è diritto comune.

Diritto comune

Allora qual è il fondamento della distinzione rispetto al diritto pubblico?

Dicevamo che esso non può risiedere esclusivamente nella qualità del soggetto che è parte del rapporto né nel perseguimento di finalità di interesse generale.

Questi criteri discretivi non hanno più fondamento perché gli strumenti mediante i quali operano i soggetti pubblici sono sempre più frequentemente strumenti propri del diritto privato o caratterizzati da forti connotazioni privatistiche.

Ad esempio, le società integralmente partecipate dallo Stato o da enti pubblici, territoriali e non, sono, di regola, società per azioni, operano come soggetti privati, e tuttavia sono costituite per finalità pubblicistiche da cui derivano prerogative: per questo hanno

*Società
pubbliche*

disciplina speciale (d.lgs. 19.8.2016 n. 175). Spesso, poi, analoghe finalità sono attribuite a privati mediante provvedimenti amministrativi, come la concessione.

*Codice dei
contratti
pubblici*

Il d.lgs. 31.3.2023 n. 36 (che ha fatto seguito al d.lgs. 18.4.2016 n. 50, il quale a sua volta ha sostituito il d.lgs. 12.4.2006 n. 163), denominato “codice dei contratti pubblici”, contiene una specifica normativa per determinati soggetti pubblici o privati (ad esempio, per costruire una caserma un Prefetto può espropriare un terreno o può attribuire la potestà espropriativa al soggetto privato che dovrà farsi carico della costruzione).

Anche nell’ambito del diritto privato – dicevamo – si perseguono interessi della collettività: si pensi alle norme inderogabili, concepite per conferire a certi rapporti una determinata disciplina, o alla conformazione cogente [che, senza sottilizzazioni, significa inderogabile] della proprietà.

Nonostante la penetrazione di interessi pubblici nel diritto privato, il perseguimento di finalità pubbliche mediante modelli privatistici e la tendenza verso l’affievolimento delle prerogative pubblicistiche, permane un nocciolo in base al quale può essere rilevata – per quanto possa valere – la demarcazione tra diritto privato e diritto pubblico.

*Sovraordinazione
e pariordinazione*

Esso sta nel fatto che il rapporto tecnicamente pubblicistico è un rapporto fondato sulla sovraordinazione dello Stato o dell’ente pubblico rispetto a un altro soggetto. Il rapporto privatistico, invece, è improntato alla pariordinazione: nel diritto privato, i soggetti sono sullo stesso piano; fondamento del diritto privato è l’eguaglianza. Torneremo su questo punto quando considereremo l’esigenza di attingere le diseguaglianze di fatto (cfr. l’art. 3 Cost.) e gli strumenti – essenzialmente le norme imperative – tramite cui essa è perseguita.

Contratto

Ma dalla prospettiva in esame il diritto privato è il diritto dell’autoregolamentazione, cioè dell’accordo e del contratto; il diritto pubblico si manifesta, invece, mediante il provvedimento, cioè mediante l’autorità che detta regole su una sfera giuridica che ad essa soggiace.

Provvedimento

Potestà

Invero anche nel diritto pubblico da tempo ha attecchito la tecnica delle procedure negoziate (cioè tendenti alla ricerca di un accordo con i soggetti interessati), ma nocciolo del diritto pubblico rimane la sovraordinazione. Essa si spiega perché il potere è attribuito nell’interesse della collettività; il suo esercizio è soggetto a controlli per garantire che persegua lo scopo per cui è stato attribuito. Per questo il potere della pubblica amministrazione [il termine designa l’insieme dello Stato e degli enti pubblici] si chiama tecnicamente potestà, che è un potere attribuito nell’interesse altrui.

Il privato, al contrario, può esercitare, ad esempio, il diritto di proprietà nel suo esclusivo interesse; egli può fare ciò che vuole, salvo il divieto generale di atti emulativi [gli atti volti esclusivamente a recare danno ad altri: art. 833] ed il rispetto dei limiti legali della proprietà, cioè quei limiti – con finalità pubblicistica – dettati da norme imperative che inibiscono al proprietario l'esercizio di determinate facoltà.

Il potere diviene potestà quando è funzionale all'interesse altrui. *Potere*

Anche nel diritto privato ci sono potestà. Sino alla novella sulla filiazione (l. 10.12.2012 n. 219 e d.lgs. 28.12. 2013 n. 154) – che ha introdotto la «responsabilità» genitoriale – la più nota era la potestà dei genitori sul minore. Ora residuano quella del tutore (artt. 357, 424) e dell'amministratore di sostegno (art. 404 e segg.), e, in generale, quella di chi è investito di un potere di amministrare nell'interesse altrui. Dunque anche nel diritto privato esistono fenomeni di legittima sovraordinazione, così come nel diritto pubblico si rintracciano procedimenti negoziati e contratti.

Il privato che intende acquisire la proprietà di un bene altrui non può farlo – salvi i casi speciali di retratto [ossia di acquisto forzoso, previsto dalla legge, a tutela delle prelazioni legali (v. § 47); ad es.: artt. 732, 39 della l. 27.7.1978 n. 392] – con un atto unilaterale; invece il provvedimento amministrativo è un atto unilaterale, che può legittimamente incidere sulla sfera del privato, menomandola, come nel caso di espropriazione, che, privando il titolare della proprietà di un bene immobile [per i beni mobili si configura la requisizione] o di alcune facoltà che la caratterizzano, è il più intenso dei provvedimenti ablativi [tali sono i provvedimenti che elidono un diritto]. *Provvedimenti ablativi*

Naturalmente l'esercizio della potestà pubblicistica è retto dal principio di legalità e dalla riserva di legge (art. 97 Cost.), secondo cui il potere amministrativo deve fondarsi sulla legge, e deve articolarsi attraverso un procedimento amministrativo per l'individuazione della soluzione migliore nel pubblico interesse. In quanto funzionalizzata dalla legge, l'attività autoritativa della pubblica amministrazione non è mai libera nei fini. *Riserva di legge*

Si tratta di un procedimento che prevede la partecipazione dei controinteressati [coloro i quali hanno un interesse contrario all'adozione del provvedimento], deve tendere agli interessi in funzione del quale la potestà amministrativa è attribuita, e sfocia in un provvedimento, suscettibile di impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria amministrativa [Tribunali amministrativi regionali – T.A.R. –, in primo grado, e Consiglio di Stato, in grado di appello].

Chi soggiace alla potestà – pubblica o privata che sia – ha il diritto di sindacare l'esercizio del potere ove esuli dalla funzione che *Interesse legittimo*

lo legittima. Questo diritto si chiama tradizionalmente, nell'esperienza giuridica italiana, interesse legittimo. Nel diritto pubblico esso tuttora fonda la cognizione della giurisdizione amministrativa [T.A.R. e Consiglio di Stato], nel senso che i provvedimenti amministrativi devono essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo.

*Diritto
soggettivo*

Nel diritto privato, invece, le ipotesi di violazione di interessi legittimi non inducono forme di tutela diverse da quelle tradizionali [cioè dinanzi ai giudici ordinari mediante gli ordinari strumenti processuali], né rimedi diversi dalla tutela in forma specifica [cioè la concreta realizzazione dell'interesse perseguito] o per equivalente [cioè un risarcimento in denaro], sicché la demarcazione tra diritti soggettivi [il diritto soggettivo è un potere tutelato dalla legge per perseguire un determinato interesse] ed interessi legittimi ha un valore soltanto descrittivo, specie da quando si è estesa agli interessi legittimi anche la tutela extracontrattuale (cfr. Cass. 22.7.1999 n. 500), che interviene quando una lesione si realizza indipendentemente da un preesistente rapporto giuridico tra danneggiante e danneggiato (art. 2043 e segg.).

6. Rilevanza giuridica

Giuridicamente rilevanti sono i fatti che entrano nell'area messa a fuoco dal diritto. Tutti gli altri possono avere solo rilevanza sociale.

Uno stesso fatto può essere rilevante in più settori dell'esperienza giuridica.

Abbiamo illustrato alcune delle materie in cui essa viene tradizionalmente frazionata. Consideriamo l'esempio del conducente di un'autovettura che attraversa un incrocio violando il semaforo rosso. Questo caso riguarda, sicuramente, il diritto amministrativo; eventualmente un'altra branca del diritto pubblico, il diritto penale, e il diritto civile. Se non accade nulla di ulteriore c'è solo un illecito amministrativo, che ha rilevanza nei rapporti tra il privato e il Comune che infligge la sanzione amministrativa; se l'infrazione causa un incidente, il fatto rileva nel diritto civile generando l'obbligazione di risarcire il danno (artt. 2043 e 2054); il fatto ha anche rilevanza penale in caso di lesioni personali o omicidio colposo (artt. 582 e segg. e 589 c.p.), riguardando il reato l'intera collettività.

*Rapporti sociali
e obbligazioni
naturali*

Vi sono, poi, fatti che rilevano esclusivamente sul terreno sociale o morale, sicché non generano un rapporto giuridico, cioè diritti tutelabili in giudizio, e tuttavia costituiscono un efficace supporto